



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

(d.lgs. 152/2006; d.g.r. n. 12-8931 del 9 giugno 2008)

inerente

Aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquinata (PRUBAI)

Fase di scoping

CONTRIBUTO DELL'ORGANO TECNICO REGIONALE

1. Premessa

La presente relazione costituisce il contributo dell'Organo tecnico regionale (OTR) per la fase di Scoping della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) dell'aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquinare (PRUBAI). L'obiettivo di tale fase è quello di specificare i contenuti del Rapporto Ambientale (di seguito RA) che dovrà essere predisposto dall'autorità procedente per la successiva fase di valutazione e la conseguente espressione del parere motivato da parte dell'autorità competente.

Con nota del 26 aprile 2021 (prot. n. 48031) il Settore Servizi Ambientali della Direzione Ambiente, Energia e Territorio ha avviato la fase di scoping della Valutazione Ambientale Strategica del Piano in oggetto ai sensi dell'art. 13, c.1 del d.lgs. 152/2006. A tal fine ha reso disponibile ai soggetti con competenza ambientale e all'Autorità competente per la VAS il Rapporto Preliminare ambientale (RPA).

In applicazione della d.g.r. n. 12 – 8931 del 9 giugno 2008, il Settore scrivente, in qualità di Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale e, per lo strumento di pianificazione in oggetto, struttura responsabile del procedimento di VAS, verificate la natura e le caratteristiche del Programma in oggetto, ha individuato quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni: Ambiente, energia e territorio, Competitività del sistema regionale, Agricoltura e cibo, Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica, Sanità e Welfare, Cultura, Turismo e Commercio con il supporto tecnico-scientifico di ARPA.

Ai fini dell'istruttoria tecnica è stata convocata una riunione di Organo Tecnico Regionale in data 20 maggio 2021 a seguito della quale è stato definito il presente contributo.

2. Descrizione del Piano

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquinare (PRUBAI) unifica in un unico documento di pianificazione, ai sensi dell'art. 199 del D.lgs. 152/06, i due piani regionali di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate. La procedura è stata attivata a seguito della necessità di aggiornamento del piano anche al fine di revisionare i criteri localizzativi degli impianti contenuti nel capitolo 8 del piano dei rifiuti speciali del 2018, attualmente in vigore.

Per quanto riguarda il tema delle bonifiche delle aree inquinate il Piano comprenderà: il censimento e la localizzazione delle aree potenzialmente inquinate, lo stato di attuazione del precedente piano di bonifica, i criteri tecnici regionali per gli interventi di bonifica, i criteri per individuare le priorità di intervento e i criteri per definire un programma di bonifica a breve termine e la sua attuazione.

Gli obiettivi ambientali elencati nel RPA, da tradurre nel Piano con adeguate azioni, sono principalmente:

per la tematica Riuti Urbani

- perseguire i principi della green economy e dell'economia circolare,
- recupero energetico,
- ridurre la produzione dei rifiuti,
- adeguare il sistema impiantistico, tenendo anche conto dei rifiuti decadenti e degli scarti derivanti dal trattamento delle raccolte differenziate,
- promuovere un modello di gestione integrata degli impianti che aumenti la circolarità e la sostenibilità riducendo il conferimento in discarica dei rifiuti urbani,
- valorizzare e riconvertire l'impiantistica,
- definire criteri localizzativi degli impianti;

per la tematica Bonifiche delle aree inquinate:

- individuazione dei siti da bonificare,
- ordine di priorità degli interventi, tra cui prioritari saranno quelli dei siti "orfani"
- modalità degli interventi di bonifica,
- stima oneri finanziari,
- modalità smaltimento dei materiali da asportare.

Nel RPA viene riportata dapprima un'analisi delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di rifiuti e bonifiche ed un excursus dei principali piani e programmi regionali di riferimento con una sintesi dell'attuale stato di fatto e analisi swot, distinte per i temi rifiuti e bonifiche, nelle quali sono stati evidenziati i punti di forza e di debolezza a seguito dell'attuazione della precedente pianificazione e le opportunità e le minacce che potrebbero derivare dalle nuove previsioni di Piano.

3. Osservazioni di carattere metodologico**3.1. Osservazioni relative alla descrizione contesto ambientale**

Le analisi riportate nel RPA sono state effettuate utilizzando i dati precedenti alla pandemia da Covid-19, nella fase di stesura del piano dovrà essere presa in considerazione la situazione emergenziale con i conseguenti effetti.

Nel RPA la Tabella degli indicatori proposta per la caratterizzazione ambientale risulta da integrare; in particolare per quanto riguarda:

- categoria *Acque Sotterranee*: inserire un approfondimento sull'inquinamento diffuso delle acque sotterranee e il progetto pilota di Arpa sulle modalità di definire i valori di fondo per solventi clorurati;
- categoria *Suolo*: inserire il tema dell'inquinamento diffuso del suolo;

- categoria *Salute*: inserire riferimenti allo studio epidemiologico SPOT 2 per l'inceneritore del Gerbido;
- categoria *Aria*: inserire riferimenti alla valutazione dell'impatto delle emissioni in atmosfera del comparto rifiuti (comprensivo anche della movimentazione rifiuti su gomma) e delle emissioni odorigene.

Le componenti ambientali/antropiche che risultano interessate dal Piano Bonifiche sono: biodiversità, paesaggio, suolo e consumo di suolo, acqua, salute umana, agricoltura (siti in aree a destinazione agricola). Nella Tabella a pag. 49 "Componente/Approfondimento nel RA/Fonte informazione" del RPA è necessario considerare anche, per la matrice acque "l'inquinamento diffuso acque sotterranee" e per la matrice suolo, "l'inquinamento diffuso del suolo".

Rispetto agli elementi di approfondimento nel RA e alle fonti di informazione, il Rapporto sullo Stato dell'ambiente non sempre può considerarsi esaustivo (es. per situazione siti contaminati le fonti sono l'ASCO e/o la documentazione sui singoli procedimenti di bonifica).

Per le emissioni in atmosfera occorre fare riferimento anche all'inventario regionale emissioni (macrosettore 9):

CODICE_ MACROSETTORE	MAC_NOME	SET_NOME	ATT_NOME
9	Trattamento e smaltimento rifiuti	Altri trattamenti di rifiuti	Altra produzione di combustibili (RDF)
9	Trattamento e smaltimento rifiuti	Altri trattamenti di rifiuti	Compostaggio
9	Trattamento e smaltimento rifiuti	Altri trattamenti di rifiuti	Fosse biologiche
9	Trattamento e smaltimento rifiuti	Altri trattamenti di rifiuti	Trattamento acque reflue nel settore residenziale e commerciale
9	Trattamento e smaltimento rifiuti	Cremazione	Incenerimento di carcasse
9	Trattamento e smaltimento rifiuti	Incenerimento rifiuti	Incenerimento di rifiuti solidi urbani
9	Trattamento e smaltimento rifiuti	Interramento di rifiuti solidi	Discarica controllata di rifiuti
9	Trattamento e smaltimento rifiuti	Interramento di rifiuti solidi	Discarica controllata di rifiuti - non attiva
9	Trattamento e smaltimento rifiuti	Interramento di rifiuti solidi	Gruppi elettrogeni di discariche RSU
9	Trattamento e smaltimento rifiuti	Interramento di rifiuti solidi	Torced in discariche RSU

Inoltre si ritiene che tra le tematiche ambientali da analizzare, per quanto attiene la sfera geologia e dissesto, sia necessaria la consultazione delle diverse banche dati tematiche e geoportali disponibili a livello regionale (ad es. Sistema Informativo Frane Piemonte – SIFraP, dati relativi ad ultimi eventi alluvionali, ecc. sul Geoportale di Arpa Piemonte e banche dati presenti sul Geoportale della Regione Piemonte). Si ritiene infatti necessaria la valutazione anche di tali componenti per definire i criteri per l'ubicazione o l'esclusione degli impianti, come peraltro già

avviene nei piani rifiuti attualmente vigenti. Nella stessa tabella di pag. 49 del RPA, per quanto riguarda la componente Acqua-Rischio Idraulico, oltre al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), si rammenta anche il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) approvato a livello regionale (Direttiva Alluvioni) e la cartografia tematica dei Piani Regolatori Generali a scala comunale adeguati al PAI. Si ricorda, infatti, che in base alle Norme di Attuazione del PAI (art. 18), gli approfondimenti sui fenomeni di dissesto e le eventuali integrazioni e modificazioni ai vincoli corrispondenti sono demandati alla pianificazione urbanistica.

Per quanto attiene ai dati relativi ad Agricoltura e Zootecnia nell'analisi di contesto, si suggerisce l'uso del Data Warehouse *Anagrafe agricola* in luogo dei dati contenuti nella Relazione sullo Stato dell'Ambiente.

Al proposito si potrà far riferimento al sito web della Regione Piemonte alla pagina di seguito riportata: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/anagrafe-agricola-data-warehouse>

3.2 Analisi del contesto normativo e adeguatezza dell'analisi di coerenza esterna

Di seguito si evidenzia il contesto normativo al quale il PRUBAI e il RA dovranno far riferimento:

a) Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): in coerenza con il piano d'azione UE, il RA dovrebbe fare riferimento all'evoluzione del contesto socio-economico in corso, sia in termini normativi sia tecnico-scientifici, soprattutto in base alle disposizioni fornite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che pone maggior enfasi sull'adozione di soluzioni di economia circolare e tende alla riduzione delle emissioni di gas clima alteranti.

Per i rifiuti il PNRR intende potenziare la rete di raccolta differenziata e degli impianti di trattamento/riciclo contribuendo al raggiungimento dei seguenti target:

- 55% di riciclo di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- 85% di riciclo nell'industria della carta e del cartone;
- 65% di riciclo dei rifiuti plastici (attraverso riciclaggio meccanico, chimico, "Plastic Hubs");
- 100% recupero nel settore tessile tramite "Textile Hubs".

Per quanto riguarda la plastica, va inoltre considerato che ad oggi, sulla base di quanto indicato nel PNRR, più del 50% dei rifiuti viene raccolto come Rifiuti Plastici Misti e quindi non riciclato, ma utilizzato per il recupero energetico o inviato in discarica.

Per quanto riguarda le Bonifiche il PNNR, con la missione "M2C4 – tutela del territorio e della risorsa idrica" prevede tra gli altri obiettivi quello di "Salvaguardare la qualità dell'aria e la biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine" e nel quadro delle misure e delle risorse è inserito l'investimento "3.4: bonifica dei siti orfani" per 0,5 mld euro". L'investimento 3.4 è descritto come segue "L'inquinamento industriale ha lasciato in eredità

molti siti orfani che rappresentano un rischio significativo per la salute, con severe implicazioni sulla qualità della vita delle popolazioni interessate. Queste aree, se riqualificate, possono rappresentare una risorsa per lo sviluppo economico, in quanto siti alternativi rispetto alle zone verdi, il cui utilizzo consentirebbe di preservare capitale naturale e ridurre gli impatti sulla biodiversità. L'obiettivo di questo intervento è dare al terreno un secondo uso, favorendo il suo reinserimento nel mercato immobiliare, riducendo l'impatto ambientale e promuovendo l'economia circolare. Il progetto in linea con l'investimento 1.1 [NDR: Sviluppo agro-voltaico], utilizzerà le migliori tecnologie innovative di indagine disponibili per identificare le reali necessità di bonifica e consentire lo sviluppo delle aree.”

b) Nuova Strategia europea di Adattamento al Cambiamento Climatico: dal punto di vista normativo, è necessario verificare per gli obiettivi di decarbonizzazione le interazioni tra il recupero energetico dei rifiuti e la Nuova Strategia di Adattamento al Cambiamento Climatico (*Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic and social committee and the committee of the regions*” - *Forging a climate-resilient Europe - the new EU Strategy on Adaptation to Climate Change* - {SEC(2021) 89 final} - {SWD(2021) 25 final} - {SWD(2021) 26 final}) adottata il 24 febbraio 2021 dalla Commissione Europea sottolineando come i cambiamenti climatici siano già in atto.

c) Strategia Italiana di lungo termine sulla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra: tale strategia, approvata nel gennaio 2021, individua percorsi per raggiungere nel 2050, una condizione di “neutralità climatica”, nella quale le residue emissioni di gas a effetto serra siano compensate dagli assorbimenti di CO₂ e dall'eventuale ricorso a forme di stoccaggio geologico e riutilizzo della CO₂. Ipotizzando di estendere al 2050 gli scenari considerati nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC), pubblicato il 21/01/2020 e contenente gli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO₂, rimane un gap emissivo importante al 2050 che dovrà essere abbattuto. In particolare i nuovi obiettivi al 2030 saranno: quota di energia da FER nei consumi lordi di energia al 30% e quota nei consumi finali lordi nei trasporti al 22%. Al fine del raggiungimento degli obiettivi in materia di penetrazione delle rinnovabili nel settore dei trasporti, è stata adottata la misura dell'obbligo di immissione in consumo basato su un sistema di quote, che premia i “biocarburanti avanzati” che avrà conseguenze sul comparto rifiuti in termini di proposte di Impianti a Biometano. Il PNIEC per il 2030, prevedeva una riduzione delle emissioni inferiore a quella che è stata introdotta nella legge europea sul clima e si basava su previsioni di PIL da rivedere dopo la pandemia.

d) Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per impianti di trattamento rifiuti: il RA dovrà fare riferimento alle conseguenze della pubblicazione delle due seguenti decisioni della Commissione Europea relative alle BAT - Conclusions disposte dalla Direttiva IED 2010/75/UE che stabilisce vincoli temporali di adeguamento impiantistico ai fini del rispetto dei BAT AEL:

- *DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*; riesame che interesserà entro agosto 2022 i gestori dei rifiuti che effettuano attività di trattamento meccanico-biologico (impianti di compostaggio dalla FORSU e produzione di CSS dalla FSL del RSU), in particolare per gli impianti di interesse per il Piano la seguente categoria AIA: 5.3 b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75 Mg al giorno.

- *DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2010 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l'incenerimento dei rifiuti*; riesame che interesserà entro novembre 2023 i gestori dei rifiuti che effettuano attività di Incenerimento/Coincenerimento rifiuti; di particolare interesse per il Piano le seguenti categorie di impianti AIA: 5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento/coincenerimento dei rifiuti: per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora; per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.

Nel prossimo biennio la tipologia di impianti interessata potrà dunque vedere variazioni di impatto legate all'adeguamento in termini di confinamento delle fasi di processo con emissioni diffuse, upgrade dei sistemi di trattamento allineati alle migliori tecnologie disponibili ai fini del rispetto dei BAT-AEL dei parametri correlati alla bioossidazione, compresi traccianti odorigeni, e la predisposizione di Piani di gestione atti alla tracciabilità e alla minimizzazione della produzione di residui non recuperabili quali rifiuti o utilizzabili quali EoW.

e) *Strategia UE per la biodiversità entro il 2030 – “Riportare la natura nella nostra vita”*: tale strategia individua tra le azioni quella di “Arginare il consumo di suolo e ripristinare gli ecosistemi del suolo” (paragrafo 2.2.3.); la Commissione ritiene che sia “indispensabile intensificare gli sforzi per proteggere la fertilità del suolo, ridurre l'erosione e aumentare la materia organica che vi è contenuta, ed è auspicabile farlo adottando pratiche sostenibili di gestione del suolo, anche nell'ambito della PAC. Servono passi avanti sostanziali anche su altri fronti: il censimento dei siti contaminati, il ripristino dei suoli degradati, la definizione delle condizioni che ne determinano il buono stato ecologico, l'introduzione di obiettivi di ripristino e il miglioramento del monitoraggio della qualità del suolo.” Nello stesso documento, la Commissione prevede inoltre, per raggiungere la neutralità in termini di degrado del suolo, aggiornare nel 2021 la strategia tematica dell'UE per il suolo. Anche il piano d'azione per l'inquinamento zero di aria, acqua e suolo, che la Commissione adotterà nel 2021, verterà sulle questioni citate. L'impermeabilizzazione del suolo e la riqualificazione dei siti dismessi contaminati saranno trattati nell'ambito dell'imminente strategia per un ambiente edificato sostenibile. Uno dei 14 impegni al 2030 contenuti nella Strategia per la biodiversità è proprio “7. Realizzare progressi significativi nella bonifica dei suoli contaminati”.

f) Strategia nazionale per lo Sviluppo Sostenibile: nel RPA il collegamento tra obiettivi della SNSvS e gli indirizzi per la predisposizione del Piano pare ben impostato e completo.

g) Piano Regionale dei Trasporti ed il Piano Energetico Regionale: particolare attenzione sarà da dedicare alla coerenza con il Piano Regionale dei Trasporti ed il Piano Energetico Regionale. In merito al recupero di energia da FORSU (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano) si ricorda che la produzione di biometano per autotrasporto fa parte delle strategie adottate dall'Italia per garantire il raggiungimento dei nuovi obiettivi comunitari al 2030 (Accordo di Parigi, ratificato dall'Italia l'11/11/2016), in cui la quota di energia da fonti di energia rinnovabile (FER) nei consumi lordi di energia è fissata al 30% (PNIEC, 2019; in particolare, il 22% riguarda specificatamente i consumi finali lordi nei trasporti). Tali soluzioni potrebbero essere prese in considerazione per mitigare le emissioni climalteranti legate all'uso dei combustibili fossili soprattutto nel settore dei trasporti.

h) Disposizioni di legge riferite al rischio idraulico: si ritiene che debbano essere recepite all'interno degli strumenti di Piano e nello sviluppo delle successive fasi progettuali le seguenti norme:

- il Testo unico sulle opere idrauliche Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- le Norme Tecniche di Attuazione PAI adottate con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26/04/2001 così come integrate dalla delibera del Comitato Istituzionale n. 5/2016 in data 07.12.2016, circa le opere ammesse entro le pertinenze demaniali ed entro le fasce fluviali;
- Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali "A" e "B" e nelle aree in dissesto idrogeologico "EE" ed "EB";
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R (Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni "*Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12*"), che disciplina le modalità di rilascio delle concessioni demaniali e i relativi canoni, nonché i criteri circa l'attività di polizia idraulica entro le pertinenze fluviali del reticolo idrico demaniale.

i) Direttiva Nitrati: Si segnala che il capitolo 3.2 non riporta riferimenti alla normativa regionale in attuazione della Direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (Direttiva Nitrati) e che nell'analisi SWOT in ambito rifiuti non si fa alcun riferimento alle destinazioni della frazione organica.

l) Legislazione in ambito forestale: sono da tenere in considerazione per la parte programmatica la Strategia Forestale Nazionale in corso di definizione e per la parte normativa il Testo Unico delle Foreste (Dlgs 3 aprile 2018, n. 34).

A livello regionale sono da tenere in considerazione la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", il DPGR 20 settembre 2011 8/R, "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) e le misure relative alla trasformazione del Bosco in altra destinazione d'uso (DGR 23-4637 del 6/02/2017). Per quanto riguarda la programmazione regionale deve essere tenuto conto del Piano Forestale Regionale (D.G.R. 23 Gennaio 2017, n. 8-4585 Legge Regionale 4/2009, art. 9 - Approvazione del Piano Forestale Regionale 2017-2027).

m) Piano Regionale di Prevenzione: a pag. 23 si propone di sostituire a pag. 23 i riferimenti al Piano Regionale di Prevenzione come di seguito riportato:

- Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 (PNP): con Intesa Stato –Regioni n. 127/CSR del 6/08/2020 è stato approvato il documento, successivamente recepito a livello regionale con DGR n. 12-2524 dell'11/12/2020 che ne ha fatto propri la visione, i principi, le priorità e la struttura, con l'impegno ad adottarli e tradurli nel Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2020-2025. Con medesimo provvedimento è stato demandato alla Direzione Sanità e Welfare l'avvio della pianificazione del PRP 2020-2025 che individua obiettivi, strategie e azioni per la promozione della salute e la prevenzione delle malattie, sulla base dello stato di salute della popolazione piemontese, in linea con i principi e gli obiettivi nazionali. Uno dei sei Macroobiettivi declinati nel Piano è dedicato alla tematica Ambiente, Clima e Salute; in tale ambito è prevista la realizzazione di azioni finalizzate alla prevenzione degli effetti ambientali e sanitari avversi causati dalla gestione dei rifiuti.

Il PNP sopra richiamato, demanda alle Regioni di attivare strategie volte ad includere nei programmi regionali per la gestione dei rifiuti:

- la valutazione di impatto sulla salute quale misura condizionante le scelte strategiche, incentivando in particolare le misure per la riduzione della produzione dei rifiuti;
- iniziative di promozione della salute e di sensibilizzazione anche sul tema della corretta gestione dei rifiuti domestici nell'ottica dell'economia circolare, della sostenibilità ambientale e tutela della salute, rafforzando i processi di comunicazione e partecipazione.

3.3 Osservazioni generali sugli Obiettivi di sostenibilità ambientale pertinenti al piano

Il RA dovrà indicare gli obiettivi più significativi previsti dal PRUBAI e gli aspetti ambientali che si ritiene possano essere interessati dalle azioni del piano, evidenziando quelli più rilevanti e quelli che, presumibilmente, saranno interessati in modo significativo dagli effetti prodotti dal piano. Con l'attuazione del Piano Bonifiche si avranno sulle matrici ambientali prevalentemente effetti positivi rispetto a quelli negativi.

La tabella riportata a pag. 62 del RPA sembra non essere esaustiva; si valuteranno pertanto gli obiettivi esplicitati successivamente nel RA.

Nella tabella 6.1 (pag. 56 del RPA) al punto “III. PROMUOVERE LA SALUTE E IL BENESSERE, III.1 Diminuire l’esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico, Goal 6”, si chiede di integrare l’esempio di obiettivo riferito alla “programmazione di interventi di bonifica” con la precisazione “per impedire o ridurre al minimo il passaggio dei contaminanti dalla matrice suolo alla matrice acque”.

Si suggerisce, inoltre, di tenere in considerazione gli indicatori ISTAT per la misurazione dello sviluppo sostenibile e il monitoraggio dei suoi obiettivi e gli indicatori per la misura del benessere (BES).

Un approfondimento particolare andrà rivolto alla programmazione dell’utilizzo del compost, che se risponde a determinati requisiti di qualità riconosciuti da certificazioni di prodotto, può arricchire il terreno agricolo di sostanza organica (in particolare azoto ammoniacale, fosforo e potassio) per poter competere con i fertilizzanti chimici di sintesi e offrire, sostituendoli, un reale vantaggio. Occorrerà pertanto scongiurare lo spargimento del digestato stesso sui terreni, senza un ulteriore processo di compostaggio aerobico.

L’atto di indirizzo approvato evidenzia, tra le altre, la problematica relativa ai rifiuti derivanti da eventi naturali imprevedibili, quali alluvioni o eventi sismici, che in determinati contesti possono essere molto problematici nella gestione. La risoluzione di questa problematica viene anche ripresa tra gli obiettivi del Piano a pag. 58 del Documento (Tabella 6.1 “Matrice delle relazioni tra Agenda 2030 e Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile – Piano”). Una proposta per tale obiettivo, che non può forse essere gestito adeguatamente attraverso gli strumenti di pianificazione ordinaria, richiederebbe certamente un coordinamento con gli strumenti di pianificazione di protezione civile a scala regionale e provinciale, per l’individuazione di aree “riservate” o “di emergenza” idonee allo stoccaggio, almeno temporaneo, di rifiuti derivanti da eventi catastrofici o emergenziali.

3.4 Valutazione degli effetti ambientali e degli scenari di Piano

Per quanto riguarda la fase di valutazione degli effetti è necessario che siano presi in considerazione gli indicatori in funzione delle nuove tecnologie impiantistiche (es. digestori per biometano) e dei nuovi valori emissivi. In particolare, è necessario calcolare i trasporti legati all’approvvigionamento del rifiuto, che incidono in maniera non trascurabile sul bilancio GHG dell’intero processo.

Con riferimento alla tabella 8.3 si osserva che lo stato chimico delle acque sotterranee è un indicatore che non sembra avere scala idonea a valutare gli effetti della bonifica di siti puntuali, è invece idoneo a valutare l’inquinamento diffuso; dovranno pertanto essere considerati altri indicatori.

3.5 Osservazioni in merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale

Nel RPA viene indicato che sarà predisposta la Valutazione di Incidenza Ambientale VINCA volta a valutare eventuali effetti del piano sul sistema della Rete "Natura 2000" (ZSC e ZPS), ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli"; in tale documento pare opportuno che vengano identificati i siti Natura 2000 maggiormente vulnerabili, soggetti in particolar modo alle modifiche ambientali legate al Piano, valutandone il grado di minaccia sulla base degli habitat e specie presenti e definendo possibilmente degli ambiti di influenza indiretta che possano guidare la fase di screening per l'assoggettabilità a VINCA.

3.6 Osservazioni in merito al piano di monitoraggio

La metodologia per il monitoraggio VAS prevede lo sviluppo di un set di indicatori quantitativi in grado di misurare:

- gli indicatori di contesto, che sono prettamente a carattere generale e non legati direttamente alle scelte del piano,
- gli indicatori di contributo e di processo non dovrebbero essere collegati semplicemente ai settori di appartenenza bensì riferiti anche alle azioni/misure individuate, in modo da poter esprimere un effettivo monitoraggio delle misure che vengono realmente attuate e misurarne, almeno in parte, la loro effettiva realizzazione ed efficacia.

Si ritiene utile una ridefinizione e snellimento del sistema di indicatori mantenendo quelli per cui è verosimile una effettiva misurazione definendoli in modo coerente e utile alla realizzazione degli obiettivi di piano.

Per quanto riguarda il piano di monitoraggio, per gli indicatori "prestazionali" non sono date indicazioni specifiche; per il tema Bonifiche, il Piano non conterrà, presumibilmente, obiettivi quantitativi direttamente misurabili (a differenza del Piano Rifiuti, es. produzione procapite di rifiuti indifferenziati, %RD, ecc), pertanto potrebbero non essere proposti per questo tema indicatori prestazionali. Si suggerisce di valutare la possibilità di utilizzare comunque degli indicatori che consentano di verificare il raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dal Piano (es. in termine di accelerazione dei procedimenti, finanziamenti...).

Per gli indicatori "di contesto" il documento contiene un 'primo elenco non esaustivo' che prevede, per le Bonifiche:

- matrice ambientale suolo: Procedimenti di bonifica presenti in ASCO (attivi, conclusi...); siti in bonifica che interessano la matrice suolo
- matrice ambientale biodiversità: n. siti contaminati che intersecano SIC/ZPS

- matrice ambientale acqua: siti in bonifica che interessano la matrice acque sotterranee

Per gli indicatori “descrittivi/di contributo” per il tema bonifiche sono ipotizzati i seguenti:

- matrice ambientale suolo: siti bonificati in un anno (n. e superficie); procedimenti conclusi con interessamento dei suoli
- matrice ambientale biodiversità: Procedimenti conclusi in aree SIC/ZPS sul totale dei procedimenti che interessano SIC/ZPS (n° e superficie)
- matrice ambientale acqua: Procedimenti di bonifica conclusi, con interessamento delle acque sotterranee

In particolare, per quanto riguarda gli indicatori per la matrice Suolo si ritiene che, oltre agli indicatori quantitativi relativi a consumo di suolo e numero di bonifiche, sia utile inserire un indicatore qualitativo relativo allo stato chimico di suolo e sottosuolo, così come già previsto per le acque superficiali e sotterranee. Potrebbe, inoltre, essere opportuno individuare degli indicatori anche per il tema dell'inquinamento diffuso.

Infine, sempre per la matrice suolo si ritiene utile un indicatore relativo alla sostanza organica sottratta al ciclo dei rifiuti e restituita all'agricoltura, sia come tonnellate/anno sia come percentuale sul totale raccolto con FORSU. Sempre per la matrice suolo, un ulteriore indicatore potrebbe rilevare la superficie dei terreni bonificati e restituiti all'agricoltura in termini di ha/anno.

4. Osservazioni riferite al Piano

4.1 Analisi del contesto dell'attuale Pianificazione di settore e stato di fatto della gestione dei Rifiuti Urbani in Piemonte

Il RPA illustra con chiarezza lo stato di fatto della gestione dei Rifiuti Urbani in Piemonte. I dati relativi alla produzione complessiva dei rifiuti urbani si attestano su valori stabili nel biennio 2018/2019 e, benché la raccolta differenziata sia aumentata nel tempo, tali valori risultano ancora superiori e disallineati con gli obiettivi del Piano e della L.R. 1/2018 a partire dal 2020. Il ricorso alla discarica, come ben evidenziato nel documento, presenta un importante decremento nel tempo, ma risulta ancora significativo nel 2019.

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che nel piano regionale tutte le scelte e le politiche di intervento debbano essere ricondotte ai criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, stabiliti secondo la seguente gerarchia: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo (es recupero energetico), smaltimento.

Tali principi vanno messi in relazione alla necessità, espressa nel piano, di rivedere il sistema impiantistico regionale, attualmente dotato di un impianto di recupero energetico, uno di co-incenerimento, nove impianti di TMB e diverse discariche. Stante l'obbligo della riduzione del

conferimento in discarica, la costruzione di nuovi impianti di trattamento dovrà avvenire nell'ambito di una programmazione regionale, coerente con i criteri di priorità della gestione dei rifiuti che abbia come prima strategia la riduzione della loro produzione e che tenga conto delle esigenze di trattamento derivanti da altre tipologie di rifiuti, quali ad esempio i fanghi di depurazione. Nel piano vanno inoltre inseriti riferimenti alle seguenti azioni:

- politiche di riduzione della produzione di Rifiuti Urbani: in tale contesto vanno ricondotte le strategie per tendere al raggiungimento degli obiettivi relativi al target di Piano previsto per il 2020, le azioni per incentivare il riutilizzo e le strategie per la riduzione dei rifiuti alimentari e degli imballaggi;
- approfondimenti e problematiche relative all'efficienza della raccolta e riciclaggio di rifiuti tessili per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle direttive del pacchetto dell'economia circolare e dal PNRR;
- approfondimenti e problematiche relative al potenziamento della rete di raccolta differenziata e degli impianti di trattamento / riciclo dei rifiuti RAEE per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR;
- approfondimenti e problematiche relative all'efficienza della raccolta e riciclaggio dei rifiuti ingombranti, compresi materassi e mobili, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle direttive del pacchetto dell'economia circolare;
- approfondimenti e problematiche sulle filiere di seconda destinazione dei Rifiuti decadenti e degli scarti derivanti dal trattamento delle raccolte differenziate;
- approfondimenti e problematiche legate alla raccolta e recupero della plastica, con riferimento alla riduzione della quota di plastiche miste (Plasmix), destinate a incenerimento o coincenerimento. Il Rapporto Ambientale dovrebbe rappresentare la situazione degli impianti di riciclo ad oggi disponibili in Piemonte, le soluzioni tecnologiche e le tendenze in evoluzione per affrontare la problematica dell'intrattabilità del Plasmix, la destinazione dello scarto finale che non si riesce a riciclare ed il suo destino probabile, discarica o incenerimento per recupero energia

Per quanto riguarda la pianificazione regionale delle Bonifiche, si evidenzia che il Piano Rifiuti Speciali (DCR 16/01/2018 n. 23-2215), nel capitolo 7.1 descrive nel dettaglio, con aggiornamento al 2014, la produzione di rifiuti con codice EER 17 in Piemonte ("rifiuti da costruzione e demolizione (compreso il terreno escavato proveniente da siti contaminati)"; i dati evidenziano che le 'terre e rocce da scavo' non pericolose (EER 17 05 04) sono dal punto di vista quantitativo tra i rifiuti con maggiore produzione e modalità di smaltimento in discarica. Uno degli obiettivi del Piano Rifiuti Speciali (7.4) è la minimizzazione del ricorso alla discarica per i rifiuti con codice 17;

potrebbe essere opportuno tenere in considerazione questo obiettivo con riferimento ai terreni da siti contaminati prevedendo modalità che minimizzino il ricorso allo 'scavo e smaltimento'.

Dal punto di vista dello stato di fatto e dell'attuazione della pianificazione del settore Bonifiche, come riportato nel documento regionale di specificazione, il quadro normativo e lo stato di fatto sono mutati molto rispetto al Piano del 2000; nel documento non si fa riferimento a obiettivi e azioni del Piano del 2000, e si riporta lo stato di fatto al 2021 con alcuni dati sul complesso dei siti derivanti dall'Anagrafe dei Siti Contaminati. Il RA/Piano potrebbe comunque contenere una parte che riprende gli obiettivi e le azioni del Piano del 2000 e 'rendiconti' le attività portate avanti negli anni con riferimento alle previsioni di Piano. Il RA dovrà ragionevolmente contenere una analisi più dettagliata dello stato di fatto (per i siti di interesse regionale e per la situazione della contaminazione diffusa); potrebbero emergere carenze informative, che però potranno anche orientare l'azione del Piano rispetto alla necessità di disporre di informazioni più puntuali e aggiornate.

4.2. Osservazioni specifiche in merito alle azioni proposte nel Piano

Il Rapporto preliminare non individua ancora per il trattamento Rifiuti azioni specifiche ma riepiloga gli obiettivi definiti nell'Atto di Indirizzo approvato con D.G.R. n.14-2929 del 12/3/2021 che guideranno la traduzione in azioni.

Da questo punto di vista il RA dovrà enfatizzare quelle azioni che costituiscono le scelte differenziali dell'Aggiornamento rispetto al Piano vigente, in particolare:

- per gli Ambiti di intervento, su come si agirà sul sistema impiantistico inglobando anche i rifiuti derivanti dal loro trattamento (i cosiddetti rifiuti decadenti e gli scarti derivanti dal trattamento delle raccolte differenziate);
- per il Periodo temporale di riferimento su come si darà priorità alle azioni di lungo periodo (2035) che si prefiggono di applicare gli obiettivi delle nuove programmazioni ambientali della Commissione Europea,
- per le azioni di Riduzione della produzione dei rifiuti e quelle relative alle Particolari tipologie di rifiuti sulle concrete azioni attuative,
- per il Recupero energetico le modalità del cambiamento di strategia dell'attuale pianificazione che si renderà necessario con la progressiva riduzione del ricorso alla discarica, in particolare per quanto riguarda il ricorso al recupero di combustibile solido secondario in relazione alle potenzialità degli impianti attuali ed all'eventuale fabbisogno di nuovi impianti di incenerimento o di co-incenerimento.

In merito all'Impiantistica e al modello di gestione integrata degli impianti basato sulla simbiosi industriale per aumentare la circolarità complessiva, l'obiettivo di puntare alla riconversione di

impiantistica già esistente sul territorio regionale, dovrebbe essere accompagnato dall'individuazione delle linee di ricerca e di sinergia con il mondo imprenditoriale con cui si vuole operare in ogni singola filiera di rifiuti e da una conseguente analisi delle ricadute ambientali con considerazioni sui punti di forza e debolezza.

Il PRA non contiene alcun riferimento sui criteri di ottimizzazione dei trasporti volti a limitare le emissioni derivanti dalla movimentazione dei rifiuti dai centri di raccolta agli impianti di trattamento. Il Rapporto Ambientale dovrebbe colmare questa lacuna con una disamina delle misure per ridurre tale impatto, coniugata con il punto seguente.

In merito ai criteri localizzativi tra i parametri escludenti e penalizzanti per le aree non idonee occorrerà prendere in considerazione le *Zone umide*, habitat particolarmente sensibili la cui salvaguardia si pone alla base del raggiungimento degli obiettivi di tutela della biodiversità. Il riferimento dovrà essere la Banca Data Regionale delle Zone Umide, escludendo le categorie 7 (laghi di cava) e 8 (invasi artificiali) meno sensibili e definendo fasce di protezione basate sull'area di potenziale interferenza indiretta e sul bacino di drenaggio. Nel caso di zone caratterizzate dalla presenza di fontanili esterni alla fascia individuata nel Piano Regionale di Tutela delle Acque come zona di protezione delle acque destinate al consumo umano andranno valutate con attenzione le aree a monte idraulico di siti Natura 2000. Andranno inoltre aggiornati i tratti di Rete Ecologica Regionale già riconosciuti dal Tavolo di Lavoro regionale sull'argomento.

Si chiede, inoltre, che i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti (di cui si prevede la valutazione e revisione), si pongano l'obiettivo della tutela, conservazione e salvaguardia del territorio, in particolare qualora si interferisca con ambiti integri ed adibiti ad attività agricola, onde evitare l'impermeabilizzazione e/o definitiva perdita funzionale delle superfici coinvolte. Si suggerisce altresì di definire criteri per la localizzazione degli impianti di compostaggio.

Poiché le produzioni agroalimentari piemontesi hanno caratteristiche di qualità strettamente legate alla loro storia e al profondo legame con i rispettivi territori di coltivazione e lavorazione il Rapporto Ambientale dovrebbe approfondire anche le prime individuazioni sul territorio regionale dei Paesaggi Rurali Storici, sia quelli in via di riconoscimento per l'iscrizione al "Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali" istituito dallo Stato italiano con Decreto n. 17070 del 19 novembre 2012 sia quelli individuati dal Piano Paesaggistico Regionale (adottato con D.G.R. n.20-1442 del 18 maggio 2015).

Per tutti gli altri territori già segnalati sul Portale Piemonte Agri Qualità, che sono in corso di riconoscimento di politiche di qualità del territorio (Distretti del Cibo) e individuati per il Piemonte da una ricerca propedeutica al Registro promossa dal Ministero pubblicata come "Catalogo nazionale dei paesaggi rurali storici" 2010, ed. Laterza dovrebbero essere previsti criteri per condurre

specifiche analisi di rischio atte a precisare la sussistenza di caratteri di inidoneità. La stessa procedura dovrebbe essere prevista nel caso di presenza di aziende a certificazione biologica.

Si chiede che il Rapporto Ambientale analizzi, con il dovuto livello di approfondimento, le ricadute delle localizzazioni previste:

a) sulle aree agricole di pregio, già oggetto di tutela da parte di strumenti di programmazione regionale quali il PTR ed il PPR. In particolare ci si riferisce ai suoli individuati in Classe I e II dalla Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte adottata con D.G.R. n. 75-1148 del 30 novembre 2010, dettagliati alla scala 1:250.000 ed, in alcune aree del Piemonte, alla scala di semi-dettaglio 1:50.000; questi sono infatti terreni ad elevata capacità, con ottime caratteristiche di fertilità, profondità, pendenza, pietrosità superficiale, disponibilità di ossigeno, inondabilità e che non presentano quasi limitazioni d'uso. I dati relativi sono consultabili e scaricabili dal sito web della Regione Piemonte alla pagina di seguito riportata: <http://visregpga.territorio.csi.it/visregpga/?lang=it&topic=AGRICOLTURA&bgLayer=0>

b) sulle aree vocate alla produzione, in essere o potenziale, di prodotti a Denominazione di Origine Protetta (DOP) (in cui rientrano i prodotti a Denominazione di Origine Controllata (DOC) ed i prodotti a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) tipiche del comparto vitivinicolo), di prodotti con Indicazione Geografica Protetta (IGP) (in cui rientrano i prodotti ad Indicazione Geografica Tipica (IGT) tipica del comparto vitivinicolo), di Specialità Tradizionali Garantite (STG) e di Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT). In generale il Piemonte è una zona agricola a forte vocazione agroalimentare di qualità;

c) sui terreni adibiti ad agricoltura biologica, un metodo di coltivazione particolarmente attento al rispetto dell'ambiente e degli equilibri naturali, della salute dell'operatore e del consumatore. La Regione Piemonte sostiene l'agricoltura biologica attraverso la misura 11 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR), che permette alle aziende di accedere ai fondi per la conversione dal convenzionale al biologico e per il suo mantenimento negli anni. La superficie coltivata a biologico in Piemonte è di circa 50.000 ettari e sono 2.500 i produttori biologici.

Poiché le produzioni agroalimentari piemontesi hanno caratteristiche di qualità strettamente legate alla loro storia e al profondo legame con i rispettivi territori di coltivazione e lavorazione il Rapporto Ambientale dovrebbe approfondire anche le prime individuazioni sul territorio regionale dei Paesaggi Rurali Storici, sia quelli in via di riconoscimento per l'iscrizione al "Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali" istituito dallo Stato italiano con Decreto n. 17070 del 19 novembre 2012 sia quelli individuati dal Piano Paesaggistico Regionale (adottato con D.G.R. n.20-1442 del 18 maggio 2015).

Per tutti gli altri territori già segnalati sul Portale Piemonte Agri Qualità, che sono in corso di riconoscimento di politiche di qualità del territorio (Distretti del Cibo) e individuati per il Piemonte da

una ricerca propedeutica al Registro promossa dal Ministero pubblicata come "Catalogo nazionale dei paesaggi rurali storici" 2010, ed. Laterza dovrebbero essere previsti criteri per condurre specifiche analisi di rischio atte a precisare la sussistenza di caratteri di inidoneità. La stessa procedura dovrebbe essere prevista nel caso di presenza di aziende a certificazione biologica.

Nel prendere in considerazione le esigenze che concorrono alla realizzazione degli impianti, è quindi bene ricordare che la risorsa suolo e la produzione agricola sono beni essenziali e primari per l'intera collettività, la cui salvaguardia inizia dal contenimento di impatti irreversibili e non mitigabili. Le aree sopra indicate assumono un'importanza tale per il comparto agricolo da suggerire di valutare, tra gli scenari alternativi analizzati nel Rapporto Ambientale, la possibilità di indicarne l'inidoneità qualora classificati dai PRGC a destinazione d'uso agricola.

Si chiede altresì che il Rapporto Ambientale analizzi le interazioni delle potenziali localizzazioni degli impianti con il reticolo irriguo. Le attività di bonifica agraria e d'irrigazione costituiscono un mezzo permanente finalizzato allo sviluppo, alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni agricole con particolare riguardo alla qualità, alla difesa e conservazione del suolo, alla regolazione delle acque ed alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali. La Regione Piemonte, a tal fine, riconosce nei "Consorti di bonifica" nei "Consorti d'irrigazione" e nei "Consorti d'irrigazione e bonifica" l'organismo più idoneo allo svolgimento, da parte degli utenti interessati, delle attività di bonifica agraria e delle attività d'irrigazione. La L.R. 21/99 *Norme in materia di bonifica e d'irrigazione* ha suddiviso il territorio piemontese in 36 aree, i *Comprensori Irrigui*, ciascuno gestito da un *Consorzio Gestore*. La stessa legge ha costituito il *Sistema Informativo della Bonifica ed Irrigazione (SIBI)* al fine di raccogliere, elaborare e diffondere dati anche cartografici sulla bonifica e l'irrigazione.

Nelle valutazioni relative alla localizzazione degli impianti si chiede quindi di considerare la presenza di superfici agricole irrigue consortili e infrastrutture irrigue consortili come definite dalla L.R. 21/1999 e dalla L.R. 1/2019 (*al riguardo si precisa che ai sensi dell'articolo 110 comma 2 lett. m), comma 10 lett. a) e comma 11 lett. a) della L.R. 1/2019, nelle more dell'approvazione dei regolamenti attuativi e programmi regionali sugli interventi, rimarrà in vigore la L.R. 21/1999*), verificando altresì la presenza di infrastrutture irrigue gestite a livello aziendale, ponendo particolare riguardo qualora si individuino aree irrigate con realtà irrigue moderne e ben organizzate od impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico, per i quali sono apposti vincoli ed un periodo di obbligo di mantenimento.

Si anticipa che l'interlocutore principale cui far riferimento saranno i Consorzi Irrigui di II grado a cui afferiscono i consorzi di livello locale. Il confronto con i Consorzi permetterà di anticipare eventuali problematiche dovute ad interferenze con la rete irrigua e consentirà anche di non pregiudicare la perfetta funzionalità idraulica della rete stessa o la possibilità di svolgere agevolmente e in

sicurezza tutte le operazioni manutentive e ispettive che si rendono necessarie per la gestione di tali infrastrutture, in particolare garantendo la continuità idraulica dei canali.

Per l'individuazione dei Consorzi di II Grado competenti per territorio si potrà far riferimento al sito web della Regione Piemonte alla pagina di seguito riportata:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/agroambiente-meteo-suoli/sistema-informativo-bonifica-irrigazione-sibi>

Si anticipa fin d'ora l'opportunità che, ove si renda necessario definire misure di compensazione ambientale, queste non si esauriscano in una mera funzione di mascheramento visivo e di mitigazione paesaggistica ma abbiano una coerenza con i servizi ecosistemici perduti, ad esempio puntando a recuperare ai fini agricoli porzioni di territorio abbandonate di superficie equiparabile a quella perduta. Al proposito si suggerisce che la quantificazione del consumo di suolo agricolo fertile potenzialmente derivante dalla localizzazione degli impianti in relazione a localizzazioni alternative, consenta di quantificare la complessiva perdita di produzione agricola, il mancato profitto delle aziende a livello previsionale, il consumo di suolo in relazione alle diverse classi di capacità d'uso, tutti dati utili a definire le corrette opere compensative.

Per quanto riguarda le azioni del Piano di Bonifica delle aree inquinate gli obiettivi generali della nuova pianificazione esplicitati nel documento di specificazione sono i seguenti:

- revisione dei criteri per l'individuazione delle priorità per la bonifica dei siti;
- aggiornamento e integrazioni dello strumento "Anagrafe dei siti contaminati"
- censimento dei siti dismessi che potrebbero costituire una fonte di contaminazione
- messa a sistema dei dati esistenti riguardo alla contaminazione diffusa e previsione di sviluppo di studi e approfondimenti per la definizione dei piani per l'inquinamento diffuso.

Inoltre si dichiarano i seguenti obiettivi specifici:

- individuazione e messa in atto di strategie per garantire avvio e prosecuzione degli interventi sui siti 'orfani';
- revisione dei criteri per la definizione dell'ordine di priorità degli interventi;
- modalità di aggiornamento della banca dati regionale ASCO;
- azioni finalizzate ad incrementare il controllo ed il coordinamento sui procedimenti di bonifica dei siti non in linea con le tempistiche dettate dalla normativa con l'obiettivo di individuare modalità di gestione ed efficientamento delle procedure amministrative per la bonifica dei siti presenti sul territorio regionale;
- individuazioni delle azioni finalizzate ad incentivare la conoscenza dello stato ambientale e la successiva riqualificazione dei siti dismessi;

- esame delle criticità relative all'applicazione delle norme, fornendo apposite linee guida regionali orientate alla semplificazione delle procedure amministrative;
- definizione delle azioni finalizzate alla stesura dei piani per l'inquinamento diffuso, previsti dall'art. 239, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, alla luce degli studi effettuati per la matrice suolo e acque sotterranee da Arpa negli anni.

Si ritengono gli obiettivi sostanzialmente adeguati e si fanno le seguenti osservazioni:

- i nuovi criteri per l'individuazione delle priorità per la bonifica dei siti dovranno essere funzionali a orientare le risorse pubbliche verso la bonifica dei siti con maggiore criticità ambientale; si ritiene opportuno che il Piano preveda l'aggiornamento, da parte degli Enti competenti, a intervalli costanti degli elenchi di siti per priorità di intervento, in modo da consentire una rapida allocazione delle risorse quando si rendono disponibili;
- per l'"Anagrafe dei siti contaminati", si dovrebbero porre come obiettivi a medio termine la possibilità di:
 - integrazione con i criteri di priorità per la bonifica dei siti, per raggiungere una modalità 'automatica' di classificazione in ordine di priorità;
 - integrazione con la banca dati nazionale 'Mosaico' in via di definizione da parte di ISPRA (obiettivo previsto in analisi SWOT);
 - inserimento, quando possibile, delle informazioni in banca dati da parte dei proponenti, con validazione successiva da parte degli Enti competenti (obiettivo previsto in analisi SWOT);
 - implementare l'inserimento delle superfici dei siti.

Per quanto riguarda l'analisi SWOT, una parte rilevante delle questioni evidenziate, in particolare i 'punti di debolezza' sono di natura amministrativa e procedimentale. Si rileva che le criticità di natura amministrativa (durata dei procedimenti, disponibilità di risorse pubbliche, individuazione dei responsabili della contaminazione) hanno una ricaduta diretta in termini di criticità ambientale in quanto comportano l'allungamento dei tempi di bonifica dei siti. Pertanto l'individuazione di soluzioni ai temi di natura amministrativa e procedimentale ha un effetto diretto sul miglioramento della qualità ambientale.

Per quanto riguarda il tema inquinamento diffuso, con riferimento a quanto indicato a pag. 40 nella Tabella, occorre specificare che "Sono stati effettuati negli anni, a cura di Arpa, studi sulla contaminazione diffusa a scala regionale e provinciale nei suoli e sono disponibili dati sulla contaminazione diffusa derivanti dai singoli procedimenti di bonifica."

Si ritiene che il RA/Piano dovrebbe cercare di dare una dimensione alle questioni individuate nell'analisi SWOT, sia a quelle di natura più amministrativa che quelle di natura più tecnica; ad esempio:

- quanti sono i siti della tipologia punti vendita carburanti, quali sono le criticità ambientali di questi siti, con quali strumenti posso accelerare la conclusione di questi procedimenti, quale beneficio ambientale ne deriva;
- quanti sono i siti a carico del pubblico e quanti sono i siti a carico dei soggetti privati, e a che punto del procedimento si trovano;
- quali sono le criticità prevalenti nei siti con contaminazione dei suoli/acque sotterranee, quali tecnologie sono utilizzate, se è possibile indirizzare verso tecnologie con minore impatto ambientale;
- per quanto riguarda le attività di prevenzione, la riduzione della possibilità di contaminazione di suoli e acque passa dal controllo del territorio e dei siti industriali, ma si ritiene che siano azioni che esulano dal presente piano; può costituire attività di prevenzione il maggiore controllo delle aree dismesse e le attività sui siti orfani, che possono contribuire al controllo della contaminazione presente, all'isolamento delle sorgenti di contaminazione e alla riduzione della migrazione della contaminazione tra diversi comparti ambientali.

Si ritiene che il RA/Piano dovrebbero contenere alcune considerazioni e indirizzi sui criteri tecnici per gli interventi di bonifica, con riferimento alle indicazioni ISPRA/SNPA (matrice di individuazione delle tecnologie di bonifica che si basa su costi/performance in funzione della tipologia di contaminante); come d'altra parte indicato nell'analisi SWOT rispetto alla tecnologia di bonifica, un punto di debolezza è la limitata diffusione di nuove tecnologie ambientalmente sostenibili e il ricorso prevalente, per i suoli, a soluzioni di scavo e smaltimento (con problemi di impatto sulla risorsa suolo, e connessioni con il sistema di gestione di rifiuti in termini di occupazione spazi negli impianti di smaltimento/discard). Anche per quanto riguarda le soluzioni di confinamento/capping, volte a isolare la sorgente di contaminazione usualmente a protezione delle acque sotterranee, si possono ipotizzare indirizzi e criteri tecnici finalizzati a ottimizzare tali soluzioni; in aree ampie, la realizzazione di *capping* solo nelle porzioni del sito dove effettivamente necessario e la valutazione, anche con strumenti quali l'analisi di rischio, delle aree in cui non lo è, concorre a diminuire il consumo di suolo e favorire l'infiltrazione naturale delle acque a salvaguardia della risorsa idrica.

Relativamente alle caratteristiche degli inquinanti presenti nei siti da bonificare, potrebbe essere considerata – anche al fine di stabilirne l'effettiva rilevanza – la presenza di sostanze non normate (“inquinanti emergenti”).

Per quanto attiene alla revisione dei criteri di priorità per la gerarchizzazione degli interventi di bonifica, alla luce dell'attuale sistema delle bonifiche e della nuova normativa vigente (rif. RPA pag. 40 "Punti di debolezza - Definizione delle priorità di intervento" del modello SWOT), si suggerisce che, sulla scorta delle esperienze positive a scala regionale già condotte con Arpa Piemonte per la classificazione degli scenari di rischio sulla base di analisi territoriali tramite sistemi G.I.S. (es. Direttiva Alluvioni, siti CNAPI, ecc.), il Rapporto Ambientale contenga anche una analisi di rischio tramite G.I.S. per le aree da bonificare attraverso metodi di incrocio territoriale tra strati informativi diversificati per la definizione delle priorità di intervento.

Sempre in riferimento al modello SWOT del Documento (pag. 40 "Punti di debolezza – Tecnologie di bonifica"), la criticità relativa alla limitata diffusione di nuove tecnologie ambientalmente sostenibili per la bonifica, legata ai costi ed alla mancanza di conoscenza di parte dei proponenti e degli operatori, potrebbe essere ovviata attraverso la promozione e/o l'organizzazione da parte della Regione Piemonte di Corsi di Aggiornamento per gli Ordini Professionali interessati, a partire da quelli di Geologi e Ingegneri.